

Sentenza sulla competenza a deliberare l'attivazione dell'assicurazione per le controversie

# Ok alla polizza di tutela legale

## Il diritto dei condomini di dissociarsi dalle liti resta salvo

Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

La stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale può essere deliberata dall'assemblea e il relativo costo può essere ripartito pro quota senza che ciò intacchi il diritto di ciascun condòmino di cui all'art. 1132 c.c. di dissociarsi dalle controversie giudiziarie delle quali sia parte il condominio. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 23254, depositata lo scorso 20 agosto 2021, censurando le diverse conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di merito.

**Il caso concreto.** Nella specie la Corte di appello di Bologna aveva ritenuto annullabile la delibera con cui era stata autorizzata la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, poiché ritenuta in contra-

**Il principio di diritto**

La deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali non è contraria al disposto di cui all'art. 1132 c.c., stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra la predetta disposizione e l'oggetto del contratto assicurativo. Vi è del resto una sostanziale diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa - le quali, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condòmini ai sensi dell'art. 1123 c.c. - e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'art. 1132 c.c.

sto con l'art. 1132 c.c., il quale attribuisce a ciascun condòmino il diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell'interesse del condominio. Secondo i giudici di merito la stipula di tale polizza avrebbe prodotto l'effetto di ripartire tra tutti i condòmini - per mezzo del pagamento

del premio assicurativo - l'onere contributivo relativo a eventuali future spese di lite, così derogando al disposto codicistico.

Il condominio si era difeso evidenziando come la stipula della polizza di tutela legale non obbligasse i condòmini ad aderire alla lite, ma si limi-

tasse a porli al sicuro dall'onere delle spese legali proprie e di soccombenza, coprendo quindi in primo luogo le spese di assistenza legale del difensore del condominio, dalle quali neppure il condòmino dissenziente andrebbe esente. Al contrario il giudice di merito aveva ritenuto che la

sottoscrizione di una polizza siffatta facesse venir meno l'effetto della dissociazione dalla lite, per così dire sterilizzando il diritto di regresso di cui all'art. 1132 c.c..

Di conseguenza, gravando il costo della polizza su tutti i condòmini, nel caso in cui una controversia avesse coinvolto il condominio, anche il comproprietario che avesse voluto sottrarsi alla lite sarebbe stato comunque tenuto a sopportarne le spese, seppure indirettamente, mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo, proprio in violazione del principio di cui all'art. 1132 c.c..

**La dissociazione del condòmino dalla lite che coinvolge il condominio.** Quella di cui all'art. 1132 c.c. è una disposizione di non agevole interpretazione e la cui applicazione ha dato spesso adito a equivoci. Con essa il legislatore, derogando al regime ordinario di ripartizione delle spese condominiali, ha

# ABBONATI A ITALIAOGGI

**PROMO -50% Estate**

**1 MESE A SOLI € 9,90**

# D'ESTATE È ANCORA PIÙ CONVENIENTE!

L'offerta è valida fino al 31 agosto 2021.

**CLASSABBONAMENTI.COM/PROMOESTATEITALIAOGGI**